

**REGOLAMENTO DELLE
OPERAZIONI CON I SOGGETTI
COLLEGATI**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 04/08/2021.

Il presente documento abroga e sostituisce il precedente.

Indice

Premessa	3
Art. 1 (Definizioni).....	4
Art. 2 (Individuazione dei Soggetti collegati)	6
Art. 3 (Limiti prudenziali alle attività di rischio)	7
Art. 4 (Esclusioni)	8
Art. 5 (Procedure pre-deliberative e deliberative)	9
Art. 6 (Controlli e censimento dei soggetti collegati)	13
Art.7 (Obblighi informativi per l'individuazione dei soggetti collegati)	15
Art.8 (Obblighi informativi in materia di operazioni con soggetti collegati).....	15
Art.9 (Disposizioni finali)	16

Premessa

Il presente Regolamento viene adottato dal Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare Sant'Angelo (di seguito "la Banca") in attuazione di quanto previsto:

- dalle norme del Codice civile
- dal 33° aggiornamento, del 23 giugno 2020, della Circolare n.285 che ha introdotto nella parte III "Disposizioni di vigilanza per le banche", il nuovo Capitolo 11), "Attività di rischio e conflitti d'interesse nei confronti di soggetti collegati" che ha sostituito il Capitolo 5 del Titolo V della Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche" e successive modifiche e integrazioni.
- dal Regolamento Operazioni con Parti Correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12-03-10 e successive modifiche e integrazioni.
- dalla Direttiva UE 2019/878 del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva UE 2013/36 -art. 88 (paragrafo 1).

Il Regolamento disciplina l'identificazione, l'approvazione, l'esecuzione e il controllo delle operazioni con soggetti collegati, poste in essere dalla Banca direttamente o indirettamente, individuando regole interne idonee ad assicurare la trasparenza e la correttezza sia sostanziale che procedurale delle operazioni stesse nonché a stabilire le modalità di adempimento dei relativi obblighi informativi, ivi compresi quelli previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, vigenti ed applicabili.

Il presente Regolamento è composto dai seguenti articoli:

- art. 1 Definizioni
- art. 2 Individuazione dei Soggetti Collegati;
- art. 3 Limiti prudenziali alle attività di rischio;
- art. 4 Esclusioni;
- art. 5 Procedure pre-deliberative e deliberative;
- art. 6 Controllo e censimento dei Soggetti Collegati;
- art. 7 Obblighi informativi per l'individuazione dei Soggetti Collegati;
- art. 8 Obblighi informativi in materia di operazioni con Soggetti Collegati; art. 9 Disposizioni finali.

Art. 1 (Definizioni)

Ai fini del presente Regolamento, in aggiunta ai termini eventualmente definiti in altre clausole del documento stesso, i seguenti termini e definizioni avranno il significato di seguito specificato:

- “parte correlata”, i soggetti di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con una singola banca, con una banca o un intermediario vigilato appartenenti a un gruppo bancario o con la società finanziaria o di partecipazione finanziaria mista capogruppo di un gruppo bancario:
 1. l'esponente aziendale;
 2. il partecipante;
 3. il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
 4. una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la banca o una società del gruppo bancario è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole;

Ai fini dell'individuazione del perimetro delle “Parti Correlate” di Banca Popolare Sant'Angelo e, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento Consob n.17221, si intendono per “parti correlate” e “operazioni con parti correlate”: anche i soggetti e le operazioni definiti come tali dai principi contabili internazionali adottati dalla normativa europea.

A titolo puramente esemplificativo si riportano in appendice le definizioni in vigore alla data di redazione del presente documento.

- “*affini fino al II grado*” sono considerati suoceri, generi, nuore e cognati di una parte correlata, come definito dagli art. 76 “Computo dei gradi” e 78 “Affinità” del Codice civile;
- “*controllo*”, come individuato ai sensi dell'art.23 “Nozione di controllo” del Testo Unico Bancario;
- “*dirigenti con responsabilità strategiche*”, i dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa.
- “*esponenti aziendali*” della Banca, per tali intendendosi i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la Banca. La definizione comprende, in particolare, gli amministratori sia esecutivi che non esecutivi e i sindaci effettivi;

- “*influenza notevole*” si intende il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un’impresa partecipata, senza averne il controllo.
- “*soggetti collegati*”, l’insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti a essa connessi;
- “*soggetti connessi*”:
 - le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata;
 - i soggetti che controllano una parte correlata tra quelle indicate ai numeri 2 e 3 della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;
 - gli stretti familiari di una parte correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi;
 - o “*stretti familiari*” di un soggetto, quei familiari che si trovano nella condizione di influenzare, o essere influenzati, dallo stesso soggetto interessato, nei loro rapporti con la Banca. Al riguardo si presumono “stretti familiari”: i parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente more uxorio di una parte correlata, nonché i figli di quest’ultimo.
- “*operazioni con soggetti collegati*”, costituiscono operazioni con soggetti collegati le transazioni compiute dalla Banca con i soggetti collegati che comportino assunzione di attività di rischio nonché ogni altro trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito o meno un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e scissione. Sono escluse dalla nozione di operazione con soggetti collegati e non rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento le seguenti operazioni non rilevanti:
 - o quelle effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
 - o i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
 - o le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di “*collateral*” poste in essere nell’ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;
 - o le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca centrale europea o dalla Banca d’Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l’esecuzione di istruzioni impartite dalla Banca centrale europea o dalla Banca d’Italia nell’interesse della stabilità del gruppo;
- “*responsabili delle attività di controllo*” della Banca, i responsabili delle funzioni Compliance, Antiriciclaggio, Risk Management e Revisione Interna;
- “*partecipante*”, il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e ss. del TUB;

- “attività di rischio”, le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di grandi esposizioni;
- “garanzia collettiva”, la prestazione mutualistica di garanzie da parte di una banca di garanzia collettiva dei fidi a favore dei propri soci, volta a favorirne il finanziamento da parte di banche e altri intermediari finanziari;
- “fondi propri”, l’aggregato definito dalla Parte Due del CRR;
- “operazione di maggiore rilevanza”, l’operazione con soggetti collegati il cui controvalore in rapporto ai fondi propri (consolidati, nel caso di gruppi) è superiore alla soglia del 5% calcolata secondo quanto riportato in allegato, alla voce “Indice di rilevanza del controvalore”. Per le operazioni di acquisizione, fusione e scissione la soglia, sempre del 5%, va calcolata secondo le modalità indicate in allegato alla voce “Indice di rilevanza dell’attivo” (cfr. Allegato B Circolare 285).

La banca può individuare altre operazioni da considerare di maggiore rilevanza in base a indicatori qualitativi o quantitativi.

In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell’esercizio, con uno stesso soggetto collegato, la banca cumula il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza;

- “operazione di minore rilevanza”, l’operazione con soggetti collegati diversa da quella di maggiore rilevanza;
- “operazione ordinaria”, l’operazione con soggetti collegati, di minore rilevanza, rientrante nell’ordinaria operatività della banca e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. Nel definire le operazioni della specie, la banca tiene conto almeno dei seguenti elementi: riconducibilità all’ordinaria attività, oggettività delle condizioni, semplicità dello schema economico-contrattuale, contenuta rilevanza quantitativa, tipologia di controparte;
- “amministratore indipendente”: l’amministratore, il consigliere di gestione o di sorveglianza che non sia controparte o soggetto collegato ovvero abbia interessi nell’operazione ai sensi dell’art. 2391 c.c., in possesso del requisito di indipendenza previsto dalla normativa di vigilanza tempo per tempo vigente nonché dallo statuto
- “Amministratori coinvolti nell’operazione”: gli Amministratori che abbiano nell’operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della società.

Art. 2 (Individuazione dei Soggetti collegati)

Ai fini del presente regolamento i Soggetti Collegati sono l’insieme costituito da una Parte Correlata e da tutti i Soggetti ad essa connessi.

Sono considerati Parte Correlata i soggetti di seguito indicati:

- a) gli Esponenti aziendali della Banca;

- b) i dirigenti con responsabilità strategiche e i responsabili delle attività di controllo;
- c) una eventuale società o un'impresa, anche costituita in forma non societaria, su cui la Banca è in grado di esercitare il controllo, anche in forma congiunta, o un'influenza notevole;
- d) eventuali soggetti che partecipano ad una "joint venture" assieme alla Banca.

Sono considerati soggetti connessi a una parte correlata:

- a) gli stretti familiari di una parte correlata e le società o imprese controllate da questi ultimi;
- b) le società e le imprese anche costituite in forma non Societaria controllate da una parte correlata;
- c) un'entità esterna nella quale una parte correlata, o un suo stretto familiare, detiene una partecipazione qualificata uguale o superiore al 10% del capitale o dei diritti di voto di tale entità, o sulla quale tali persone possono esercitare un'influenza significativa, o nelle quali tali persone occupano posti dirigenziali o sono membri dell'organo di gestione.
- d) i soggetti che controllano una parte correlata tra quelle indicate ai numeri 2 e 3 della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;

Ai sensi del presente regolamento non si considerano soggetti collegati gli affini fino al II grado di una parte correlata, per i quali si provvede ad un censimento in apposito separato archivio, a disposizione per eventuali richieste di Banca d'Italia.

Art. 3 (Limiti prudenziali alle attività di rischio)

L'assunzione di attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati deve essere contenuta entro i limiti di seguito indicati, riferiti ai fondi propri della Banca:

(1) Verso una parte correlata non finanziaria e relativi soggetti connessi

a. 5 % nel caso di una parte correlata che sia:

un esponente aziendale;

un partecipante di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole;

b. 7,5 % nel caso di una parte correlata che sia:

un partecipante diverso da quelli sub a.;

un soggetto, diverso dal partecipante, in grado, da solo, di nominare uno o più componenti degli organi aziendali;

c. 15 % negli altri casi.

(2) Verso un'altra parte correlata e relativi soggetti connessi

- d. 5 per cento nel caso di una parte correlata che sia un esponente aziendale;
- e. 7,5 per cento nel caso di una parte correlata che sia un partecipante di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole;
- f. 10 per cento nel caso di una parte correlata che sia:
un partecipante diverso da quelli sub e.
un soggetto, diverso dal partecipante, in grado, da solo, di nominare uno o più componenti degli organi aziendali;
- g. 20 per cento negli altri casi.

Qualora per cause indipendenti da volontà o colpa della Banca (es. la parte correlata ha assunto tale qualità successivamente all'apertura del rapporto) tali limiti vengano superati, le attività di rischio devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile. A tal fine la Banca predispone, entro 45 giorni dal superamento un piano di rientro approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta dell'Amministratore Delegato, sentito l'organo con funzione di controllo. Il piano di rientro è trasmesso alla Banca d'Italia entro 20 giorni dall'approvazione, unitamente al verbale recante la deliberazione del Consiglio di Amministrazione. La Banca valuta anche i rischi connessi con l'operatività verso soggetti collegati (di natura legale, reputazionale o di conflitto d'interessi), se rilevanti per l'operatività aziendale, nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP); in particolare, nei casi di superamento dei limiti prudenziali, ad integrazione delle iniziative previste per il piano di rientro tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno complessivo.

Ai fini della modalità di calcolo le attività di rischio sono ponderate secondo fattori che tengono conto della rischiosità connessa alla natura della controparte e delle eventuali forme di protezione del credito.

Si applicano i fattori di ponderazione e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio stabiliti nell'ambito della disciplina sulla concentrazione dei rischi .

Art. 4 (Esclusioni)

Oltre alle esclusioni previste dal presente regolamento nella parte dedicata alle definizioni (vedi *operazioni con soggetti collegati*) le procedure previste dal successivo articolo 5 non si applicano:

- a) alle operazioni di importo esiguo, per tali identificandosi quelle il cui controvalore non sia superiore a € 250.000,00 per i soggetti persone fisiche e ad € 150.000 per i soggetti diversi da persone fisiche.

L'U.S. Monitoraggio, Recupero e Contenzioso Crediti terrà comunque evidenza delle operazioni di importo esiguo compiute in regime di esenzione, relazionando trimestralmente al Consiglio di Amministrazione;

- b) alle operazioni ordinarie effettuate a condizioni che non eccedano i limiti di delega conferiti al Direttore Centrale o che siano offerte indistintamente a tutta la clientela a parità di condizioni.
- c) le deliberazioni in materia di remunerazione, anche per particolari cariche, dei componenti gli organi di amministrazione, direzione e controllo e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché gli eventuali piani di compensi basati su strumenti finanziari e relative operazioni esecutive, in favore di dipendenti della Banca, per la cui disciplina si rinvia al documento sulle politiche di Remunerazione della Banca approvato dall'Assemblea dei Soci;
- d) le operazioni deliberate dalla Banca e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi: a) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 del Codice Civile; b) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale; c) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del Codice Civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 del Testo Unico.

Relativamente alle suddette operazioni si prevede che, se del caso, gli amministratori indipendenti possono formulare pareri o osservazioni al soggetto deliberante e agli organi di vertice della Banca ai fini dell'adozione di eventuali misure correttive.

L'U.S. Monitoraggio, Recupero e Contenzioso Crediti relazionerà trimestralmente al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e agli Amministratori Indipendenti sulle operazioni di importo esiguo effettuate con la stessa parte correlata o soggetto ad essa connesso e sulle operazioni ordinarie di minor rilevanza concluse e sulle loro principali caratteristiche.

Art. 5 (Procedure pre-deliberative e deliberative)

Compiti degli Amministratori Indipendenti

Per lo svolgimento dei compiti previsti nel presente regolamento in capo agli amministratori indipendenti, il Consiglio di Amministrazione individua, al proprio interno, due Amministratori Indipendenti non esecutivi. Nel caso in cui uno dei predetti Amministratori Indipendenti sia controparte (o qualificabile quale soggetto collegato) in una determinata operazione, i relativi compiti saranno svolti da un altro amministratore

indipendente, ove presente. Qualora nessuno degli amministratori indipendenti fosse nella impossibilità di svolgere compiti tale compito, sarà sostituito, limitatamente a tale operazione, dal Collegio Sindacale.

Fase pre – deliberativa e Informativa preventiva

In occasione di operazioni con soggetti collegati, sia di maggiore che di minore rilevanza, agli Amministratori Indipendenti individuati dal Consiglio deve essere fornita adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera, ivi compresi:

- la natura della correlazione;
- le modalità esecutive dell'operazione;
- il tipo di operazione;
- i termini e le condizioni, temporali ed economiche, per il compimento dell'operazione;
- il procedimento valutativo seguito;
- la convenienza e le motivazioni sottese all'operazione;
- gli eventuali rischi per la Banca derivanti dalla realizzazione dell'operazione.

Le operazioni con soggetti collegati devono essere inoltre supportate da idonea relazione degli uffici competenti. Tale relazione, contenente le informazioni di cui al comma precedente, è trasmessa dal Responsabile U.B. Crediti agli Amministratori indipendenti per le valutazioni da porre in essere, almeno 5 giorni lavorativi prima della data fissata per l'approvazione dell'operazione.

Qualora nella fase pre-deliberativa gli amministratori indipendenti riscontrasse lacune o inadeguatezze, sono tenuti a rappresentarle all'organo competente a deliberare.

Gli Amministratori indipendenti esprimeranno infine un parere non vincolante, preventivo e motivato sull'operazione oggetto di delibera. Tale parere sarà allegato al verbale della seduta consiliare.

Agli Amministratori Indipendenti viene altresì riconosciuta la facoltà di farsi assistere, a spese della Banca, da uno o più esperti indipendenti.

La verifica preventiva della indipendenza degli esperti tiene conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4 del Regolamento Consob delibera n.17221.

Fermo restando quanto sopra, nel caso di operazioni di maggiore rilevanza gli Amministratori indipendenti vengono coinvolti tempestivamente nella fase delle trattative e in quella istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e aggiornato e con la facoltà di richiedere informazioni e chiarimenti nonché formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

Deliberazione

Fermo restando quanto previsto dall'art. 136 del D. Lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario) per le operazioni rientranti anche nell'applicazione di tale norma, le deliberazioni su operazioni con soggetti collegati, sia di maggiore che di minore rilevanza, sono di norma riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, salvo eventuali esenzioni o deroghe previste dalla legge, dallo Statuto o ricomprese nel presente regolamento.

Sono parimenti di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni in merito alle proposte, formulate da parte delle funzioni competenti, di perdite, passaggi a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra- giudiziali relativi alla definizione di operazioni oggetto del presente regolamento.

Gli Amministratori Indipendenti devono esprimere un parere preventivo e motivato sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla regolarità formale e sostanziale dell'operazione all'Organo Deliberante competente.

La delibera con cui viene approvata l'operazione, con l'astensione degli amministratori coinvolti nell'operazione, deve fornire adeguata motivazione in ordine:

- all'opportunità e convenienza economica dell'operazione per la Banca;
- alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato.

Idonei elementi a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

Qualora la relazione di correlazione con il soggetto collegato sussista nei riguardi di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione della Banca o, comunque, uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione della Banca siano portatori di un interesse, anche potenziale o indiretto, per conto proprio o di terzi, al compimento dell'operazione, al momento della delibera detti soggetti sono tenuti ad astenersi dalla votazione e a darne tempestiva ed esauriente comunicazione al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della Banca, specificandone la natura, l'origine, la portata, e i termini dell'interesse di cui sono portatori.

Il Responsabile dell'U.S. Monitoraggio, Recupero e Contenzioso Crediti fornisce trimestralmente al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e agli Amministratori Indipendenti, una informativa sulle operazioni concluse e sulle loro principali caratteristiche.

Procedura in caso di parere negativo degli amministratori indipendenti

Le operazioni di minore rilevanza possono essere deliberate anche in presenza di parere negativo (o condizionato a rilievi) da parte degli Amministratori Indipendenti.

In tal caso, la delibera del Consiglio di Amministrazione deve fornire analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e dare puntuale riscontro alle osservazioni formulate dagli amministratori indipendenti.

Le operazioni di minore rilevanza compiute nonostante il parere negativo degli amministratori indipendenti, non appena deliberate, sono singolarmente comunicate dal Consiglio di Amministrazione al Collegio Sindacale.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 114, comma 1, Tuf, entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio l'U.B. Crediti mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale un documento informativo contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di parere contrario degli amministratori indipendenti, nonché sui motivi che hanno indotto comunque ad effettuare tali operazioni.

Nello stesso termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo.

Le operazioni di maggiore rilevanza non possono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione in presenza di parere contrario degli Amministratori Indipendenti e saranno considerate declinate.

Obbligazioni degli Esponenti Bancari

Fermo quanto disposto dall'art. 5 delibera Consob 17221/2010¹, in caso di operazioni che rientrino anche nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB, si applica quanto previsto dal presente articolo nella parte *Fase pre – deliberativa e Informativa preventiva*.

La relativa deliberazione, che deve essere comunque assunta nel rispetto di quanto previsto dall'art. 136 medesimo, deve fornire adeguata motivazione in ordine all'opportunità e convenienza economica dell'operazione per la Banca e le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato.

Dalla documentazione a corredo della delibera devono risultare elementi idonei a supporto di tale motivazione.

¹ Aggiornato con le modifiche apportate dalla delibera n. 21624 del 10/12/20.

Delibere quadro

Talune operazioni omogenee, e sufficientemente determinate, possono essere concluse con determinate categorie di soggetti collegati sulla base di apposite delibere quadro approvate secondo le disposizioni indicate nelle precedenti sezioni *Fase pre – deliberativa e Informativa preventiva e Deliberazioni*.

In particolare ai fini della distinzione tra procedure applicabili (operazioni di maggiore e/o minore rilevanza) la Banca tiene conto del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto delle delibere, cumulativamente considerate. Le singole operazioni compiute a valere su tali delibere quadro non sono assoggettate alle regole previste negli articoli precedenti.

Le delibere quadro non possono coprire un periodo superiore ad un anno. Esse riportano tutti gli elementi informativi prevedibili delle operazioni cui fanno riferimento.

Sull'attuazione delle delibere quadro l'U.B. Crediti deve dare compiuta informativa, almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione.

Ove un'operazione, seppur inizialmente riconducibile ad una delibera quadro, non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera stessa non può essere compiuta in esecuzione di quest'ultima; a tale operazione si applicano pertanto le regole stabilite in via generale per ciascuna operazione con soggetti collegati.

Art. 6 (Controlli e censimento dei soggetti collegati)

Il Collegio sindacale della Banca vigila sulla conformità delle procedure adottate ai principi di cui alla vigente normativa, nonché sulla loro osservanza e ne riferisce nella relazione all'Assemblea dei Soci di cui all'art. 2429, secondo comma, cod. civile.

A tal fine, il Collegio sindacale e il Consiglio di Amministrazione vengono adeguatamente informati, almeno ogni trimestre, dal Responsabile dell'U.S. Monitoraggio, Recupero e Contenzioso Crediti sulla conclusione e sulle principali caratteristiche delle operazioni concluse rientranti nelle previsioni di cui al presente Regolamento.

In ogni caso, gli Amministratori, i dirigenti con responsabilità strategiche e i responsabili delle funzioni di controllo informano senza indugio il Collegio sindacale in merito a qualsiasi violazione del presente Regolamento di cui essi vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio. Per il Collegio Sindacale resta fermo quanto disposto dall'art. 52 Testo unico Bancario, in merito a comunicazioni a Banca d'Italia di eventuali atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione della Banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

Ai fini dell'individuazione e del monitoraggio delle operazioni, l'U.S. Monitoraggio, Recupero e Contenzioso Crediti procede, garantendone l'aggiornamento, al censimento anagrafico definitivo o provvisorio (per le entità prive di rapporti) dei Soggetti Connessi fin dal momento dell'acquisizione della dichiarazione da parte di ciascuna Parte Correlata.

I Responsabili delle varie funzioni aziendali, al fine di assicurare il corretto iter deliberativo, prima di iniziare trattative con fornitori o altre controparti, devono richiedere all'Ufficio Anagrafe di verificare la presenza o meno del flag "parte correlate" in Anagrafe Generale.

Le politiche adottate nel controllo delle operazioni con le parti collegate vengono riviste con cadenza triennale e, in caso di modifiche e/o integrazioni di carattere sostanziale, il Consiglio di Amministrazione delibera previo parere vincolante del Collegio Sindacale e degli Amministratori Indipendenti.

Le funzioni di controllo della Banca garantiscono la correttezza delle operazioni compiute con soggetti collegati. In particolare:

- la funzione di gestione dei rischi cura la misurazione dei rischi sottostanti alle relazioni con soggetti collegati; in particolare effettua il controllo di secondo livello sulla segnalazione trimestrale verso l'Autorità di Vigilanza e per le operazioni di maggior rilievo è chiamata a fornire pareri preventivi sulla coerenza con il quadro di propensione al rischio (RAF)
- la funzione di conformità verifica l'esistenza e affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna in merito alle operazioni con soggetti collegati;
- la funzione di revisione interna verifica periodicamente l'osservanza delle politiche interne, segnalando tempestivamente eventuali anomalie ai soggetti destinatari dei loro flussi, nonché, se del caso, suggeriscono revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare i presidi previsti". Gli Amministratori indipendenti svolgono un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione di rischi verso soggetti collegati nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici e gestionali.

Gli amministratori indipendenti:

1. ricevono –su base annuale – informazioni in merito all'applicazione dei casi di esenzioni indicati all'art. 4 , se occorsi , almeno con riferimento alle operazioni di maggiore rilevanza.
2. Verificano la corretta applicazione delle condizioni di esenzione alle operazioni di maggiore rilevanza definite ordinarie e concluse a condizioni di mercato o standard e comunicate agli stessi ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lettera c punto i) del Regolamento n. 17221 del 12.03.2010 e successive

modifiche. Gli Amministratori indipendenti rilasciano pareri preventivi in merito a specifiche Operazioni con soggetti collegati come previsto dal presente Regolamento.

Art.7 (Obblighi informativi per l'individuazione dei soggetti collegati)

Le parti correlate trasmettono al Responsabile dell'U.S. Monitoraggio, Recupero e Contenzioso Crediti un'attestazione in merito alle società nelle quali detti soggetti e/o gli stretti familiari ad essi riferibili, come sopra definiti, detengono partecipazioni di controllo ovvero esercitano sulle medesime un'influenza notevole, nonché un elenco dei propri "stretti familiari" e dei loro affini fino al secondo grado con indicazione dei dati anagrafici e comunicano in modo tempestivo eventuali aggiornamenti

I medesimi soggetti sono altresì tenuti a dare tempestiva comunicazione al Responsabile dell'U.S. Monitoraggio, Recupero e Contenzioso Crediti di ogni variazione dovesse intervenire nei dati comunicati a norma del precedente comma.

Art.8 (Obblighi informativi in materia di operazioni con soggetti collegati)

Le attività di rischio verso soggetti collegati sono segnalate alla Banca d'Italia con la periodicità e il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale.

Nel caso di realizzazione di un'operazione di maggiore rilevanza, la Banca predispose un documento informativo redatto in conformità all' "Allegato 4" del Regolamento Consob n. 17721/2010.

Tale documento è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e, contestualmente, trasmesso alla Consob nei termini e con le modalità previsti dalle relative disposizioni del citato Regolamento Consob, in quanto applicabili.

La Banca allega a tale documento gli eventuali pareri degli amministratori o consiglieri indipendenti e degli esperti indipendenti e i pareri rilasciati da esperti qualificati come indipendenti di cui si sia eventualmente avvalso l'organo di amministrazione.

Qualora un'operazione con parti correlate sia resa nota con la diffusione di un comunicato ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014 (Comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate), quest'ultimo riporta, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, almeno le seguenti informazioni:

- a) la descrizione dell'operazione;
- b) l'indicazione che la controparte dell'operazione è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- c) la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;

- d) se l'operazione supera o meno le soglie di maggiore rilevanza e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo redatto in conformità dell'Allegato 4' del Regolamento Consob n. 17721/2010;
- e) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la società si è avvalsa di un caso di esclusione;
- f) l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario degli amministratori o consiglieri indipendenti

Art.9 (Disposizioni finali)

Le modifiche e/o integrazioni al presente Regolamento che si rendessero necessarie a seguito di disposizioni normative e regolamentari di tempo in tempo vigenti, ovvero che si rendessero opportune in considerazione dell'operatività della Banca e/o dell'esperienza via via maturata nella materia oggetto del presente Regolamento, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione della Banca.

In caso di modifiche e/o integrazioni di carattere sostanziale, il Consiglio di Amministrazione delibera previo parere vincolante del Collegio Sindacale e degli Amministratori Indipendenti.

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito ufficiale della Banca (www.bancasantangelo.com).